

rispondente alle esigenze del pubblico, e come si intenda provvedere dal Governo, a far cessare la attuale e persistente anarchia»;

Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Verificazione di poteri. Elezioni contestate dei deputati Galfo-Ruta e Pennavaria nella circoscrizione di Catania ».

La Giunta delle elezioni propone l'annullamento delle elezioni dei deputati Galfo-Ruta e Pennavaria. Propone altresì:

a) che le sezioni elettorali dei comuni di Modica, Ragusa, Pozzallo e Sant'Alfio di Giarre siano pubblicamente richiamate sul contenuto dell'articolo 123 della legge elettorale, per cui ove il triste episodio di oggi, dell'annullamento cioè per brogli o violenze delle operazioni compiutesi nel maggio 1921, venga prossimamente a rinnovarsi, esse vanno incontro alla gravissima sanzione della sospensione del diritto del voto per tutti gli iscritti;

b) che i posti, resisi vacanti per effetto dell'annullamento della elezione degli onorevoli Galfo-Ruta e Pennavaria, non siano ad altri assegnati.

La minoranza della Giunta si associa alle prime due conclusioni, cioè a quelle per l'annullamento delle elezioni e pel richiamo alle sezioni elettorali; propone, però, che i due deputati siano sostituiti da due soccombenti della medesima lista.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Larussa.

LARUSSA. Onorevoli colleghi, la Camera mi vorrà accordare la sua cortese attenzione.

La Giunta propone l'annullamento della elezione dell'onorevole Galfo e dell'onorevole Pennavaria per brogli e violenze, che si sarebbero commesse dai loro fautori nelle sezioni di Modica, Ragusa, Pozzallo, e per violazione delle norme di legge in queste sezioni. Dice la Giunta che questa inosservanza di formalità fu uno dei mezzi impiegati per la consumazione dei brogli, come fu l'effetto o la consacrazione della violenza recata alla libertà dell'esercizio del diritto del voto.

Propone pertanto la Giunta l'annullamento delle operazioni delle dette sezioni, con pubblico richiamo alle sezioni stesse, sul contenuto dell'articolo 123, che, come è risaputo, può soltanto trovare la sua applicazione, quando la Camera, dopo due successivi annullamenti, creda di poter privare del

diritto elettorale, per cinque anni, gli elettori iscritti nella sezione. Propone, infine che non si proceda alla sostituzione dei due proclamati con candidati della lista « Stella » o di altre liste.

Quali siano le violenze, che sono state praticate dai fautori degli onorevoli Galfo e Pennavaria, è detto nella relazione della Giunta.

Non intendo entrare in merito di dette violenze, che ebbero un tragico epilogo nel conflitto di Modica del 29 maggio, perchè non voglio che la mia parola possa sembrare ostica a colleghi, colorando o aggravando i fatti stessi. Ciascuno voterà secondo il convincimento che si sarà formato dalla lettura della relazione, con la quale la Giunta propone unanime l'annullamento.

Io mi occuperò delle altre due conclusioni e principalmente di quella, per la quale vi è relazione di minoranza, relativa alla richiesta di non procedersi a sostituzione.

Tale conclusione, onorevoli colleghi, ciascuno sente come sia evidentemente illegale. E per fermo nessuna disposizione vi ha nella legge che autorizzi una sì grave penalità per i candidati non eletti, che hanno invece diritto alla successione per l'articolo 103, combinato con l'articolo 87, il quale ultimo prescrive che la Giunta, in sede di verifica, debba accertare anche l'ordine di precedenza di essi.

Una diversa sanzione sarebbe in aperto contrasto con l'articolo 44 dello Statuto, che stabilisce che, per qualsiasi ragione si renda vacante il posto di deputato, debba esso venir colmato, — per elezione, dice lo Statuto. Dato il sistema introdotto con la legge del 1919, oggi non si procede più per elezione, ma per via di sostituzione, come è stata costante pratica tanto della passata, quanto della presente legislatura.

La Giunta stessa si mostra convinta, tanto che ritiene nella relazione:

« Certo, se si tenesse presente il testo formale della legge, occorrerebbe senza indugio od incertezze sostituire ai due, pei quali fu constatata la perdita del diritto agli effetti della seguita proclamazione, i due successivamente nella stessa lista graduati e non proclamati, salvo ad accertare nei loro confronti e magari attraverso legali forme di contestazione la sussistenza delle condizioni pel riconoscimento della loro eleggibilità e della validità della loro proclamazione.

« Potrebbe anche valutarsi fino a qual punto dovesse in questo primo stadio essere dalla Giunta tenuto presente il disposto del